



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Margherita Hack

Cotronei Via Laghi Silani 13 Sedi di Cotronei - Petilia Policastro - Verzino
kris00200r@pec.istruzione.it kris00200r@istruzione.it www.iiscotronei.it
Tel-Fax 0962 44430 C.C.P. 13849880 C.M. KRIS00200R Cod. Fisc. 91016760794



**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E/O CONTRATTI
AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n.112/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTA Nota MIUR 34815 del 2 agosto 2017 (e successiva nota 35926 del 21 settembre 2017);

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020

APPROVA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento in materia di contratti di prestazioni d'opera con esperti e tutor interni ed esterni che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno prioritariamente avvisato ai fini di una

selezione ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.7 commi 6 e 6bis del D.Lgs. 165/2001, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale,

(Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico).*

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e s.m.i. .

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto tutti gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.

Art. 2

Modalità individuazione Esperto e Tutor Interno

Il Dirigente Scolastico, procede alla selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, seguendo la seguente procedura: scelta attraverso avvisi di selezione pubblicati sul sito web istituzionale. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

La designazione può avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In particolare, la designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all'interno del verbale del Collegio dei docenti.

Qualora si ricorra a quest'ultima procedura, nell'avviso di convocazione dell'Organo Collegiale deve essere indicata, tra i punti all'ordine del giorno, la selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti autorizzati dall'Autorità di Gestione.

Art. 3

Modalità individuazione Esperto e tutor Esterno

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Con il Ricorso a collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica richiedente potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni. Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole. In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il ricorso a tale modalità di affidamento deve essere previamente disciplinato dall'Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento che - ai sensi dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - descriva le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni normative, nonché degli orientamenti formati nella giurisprudenza e nella prassi (ad es., sentenze, circolari, deliberazioni della Corte dei Conti). A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto. All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. Con riferimento alla tipologia di contratti da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Al proposito, si veda quanto previsto dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 4

Requisiti per partecipare alla selezione

I candidati persone fisiche, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria.

Si prescinde da tale requisito in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o con una associazione esterna. Nel caso di Associazioni o Società, il legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i curricula vitae dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento della nostra realtà scolastica ai tirocinanti.

Art. 5

Pubblicazione degli avvisi di selezione interna

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti o tutor e verifica la disponibilità del personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a collaborare ai Progetti del PTOF.
2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. compenso max proposto;
 - e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
 - f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
3. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando di cui al successivo art.6.

Art. 6

Pubblicazione dei bandi per l'individuazione degli Esperti o dei tutor Esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 dell'1.2.2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.
2. Esaurita la procedura prevista al precedente art. 5, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti o tutor esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per 10 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.
3. Il bando deve contemplare:
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. compenso max proposto;
 - e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
 - f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
4. Dopo la data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata.

Art. 7

Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti o tutor esterni

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:
 - a. Dati anagrafici
 - b. Titoli culturali
 - c. Esperienze professionali
 - d. Pubblicazioni
 - e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o di risoluzione del rapporto di lavoro
 - f. Eventuale titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)
 - g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni)
 - h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni)
2. Alla domanda vanno allegati:
 - a. curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
 - b. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. La documentazione di cui alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

Art.8

Criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna di esperti o tutor e per l'individuazione degli Esperti e dei Tutor Esterni, anche in Progetti PON

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI ESTERNI

	Punti
Laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2) specifica	Max Punti 16 (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Possesso di laurea non specifica	3
Diploma (valido solo per i moduli di scienze motorie)	5
Esperienza in progetti PON nel settore di pertinenza	2 per ogni esperienza (fino a un massimo di punti 8)
Corsi di formazione nel settore richiesto dal Bando	2 (fino a un massimo di punti 8)
Titoli di servizio	0,50 (fino a un massimo di punti 5)
Possesso di abilitazioni all'insegnamento	Max 3 punti (1 punto per ogni abilitazione)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	Max 10 punti (1 punto per ogni esperienza)
Possesso di titoli specifici attinenti la tipologia di intervento	Max 12 punti (3 punti per ogni titolo)

A parità di punteggio verrà prescelto l'aspirante più giovane.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI

	Punti
Laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2) specifica	Max Punti 16 (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Possesso di laurea non specifica	3
Diploma (valido solo per i moduli di scienze motorie)	5

Esperienza in progetti PON nel settore di pertinenza	2 per ogni esperienza (fino a un massimo di punti 8)
Corsi di formazione nel settore richiesto dal Bando	2 (fino a un massimo di punti 8)
Titoli di servizio	0,50 (fino a un massimo di punti 5)
Possesso di abilitazioni all'insegnamento	Max 3 punti (1 punto per ogni abilitazione)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	Max 10 punti (1 punto per ogni esperienza)
Possesso di titoli specifici attinenti la tipologia di intervento	Max 12 punti (3 punti per ogni titolo)

A parità di punteggio verrà prescelto l'aspirante più giovane.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR

Possesso di laurea o diploma specifici	Max Punti 16 (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100. 1 punto per la lode)
Possesso di laurea non specifica	Punti...3
Esperienza in progetti PON nel settore di pertinenza	Max 5 punti...(1 punto per esperienza)
Titoli, certificazioni o corsi specifici attinenti la tematica del progetto (2 punti per corso)	Max 8 punti
Partecipazione alla progettazione dell'intervento	Punti 2
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS, IC3,...)	Max Punti 3

A parità di punteggio verrà prescelto l'aspirante più giovane.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALTRE FIGURE

Possesso di laurea	Max Punti 16 (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Possesso di abilitazioni all'insegnamento	Punti...1 per ogni abilitazione

Incarichi di collaborazione a vario titolo con il Dirigente Scolastico (componente dello staff, collaboratore, responsabile di plesso...)	Max 6 punti...(2 punti per ogni incarico)
Incarico di Funzione Strumentale	Punti...2
Esperienza di Facilitatore/Valutatore	1 Punto per ogni esperienza fino a un massimo di punti...5
Partecipazione alla progettazione dell'intervento	Punti ...2
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS, IC3, ...)	Max Punti...3
Servizio di ruolo nel ruolo di appartenenza	Punti...0,5 per ogni anno

A parità di punteggio verrà prescelto l'aspirante più giovane.

Art. 9

Individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle candidature.
2. La Commissione è formata da 3 persone; ne fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate, onde valutarne l'idoneità singolarmente.
4. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
5. Nei quindici gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso/Bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi, se non diversamente espresso nell'Avviso/Bando.
6. In caso di assenza di ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

Art. 10

Tempi e modalità per i ricorsi

1. I concorrenti (sia interni che esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria provvisoria emanata dall'Istituto, se non diversamente espresso nell'Avviso/Bando.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico: il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata.
3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, che eventualmente è coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11

Esclusione dalla partecipazione agli avvisi di selezione interna e/o bandi

Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:

1. pervenute oltre i termini stabiliti;
2. non compilate come richiesto;
3. incomplete;
4. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Regolamento.

Il personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione interna.

Art. 12

Pubblicazione dell'individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 9 e 10, entro 30 gg dal termine di scadenza dell'Avviso/Bando, il Dirigente scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.
2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

Art.13

Determinazione del compenso

Al fine di determinare i compensi, il D.S. farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.I. 12 ottobre 1995, n.326;
- a compensi forfettari, ove più convenienti all'istituzione scolastica e/o per particolari prestazioni professionali (tra cui RSPP, etc.).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire un compenso eccedente l'importo tabellare dandone adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è da intendersi sempre onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, nonché di ogni spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita notula, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione contrattuale. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato e il pagamento avverrà previa verifica dell'eventuale regolarità contributiva.

Per i compensi relativi ai progetti PON si fa riferimento a quanto previsto dalle **Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020**:

La spesa ammissibile è commisurata alle ore di formazione di esperti e tutor, che devono essere aggiuntive rispetto al curriculum scolastico. Le ore aggiuntive possono essere realizzate anche nel periodo estivo. Nulla è dovuto all'esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall'istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.

Le ore prestate da esperti e tutor devono essere sempre documentate da apposito documento probatorio del lavoro effettuato (registro firme, time sheet, etc.).

Nel contratto/incarico con gli esperti, si ritiene opportuno inserire apposita clausola che preveda la corresponsione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'eventualità di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, etc).

Nel caso di improvvisa impossibilità allo svolgimento delle attività da parte di esperto o tutor in una determinata data, l'istituzione scolastica provvede alla sostituzione, possibilmente attingendo alla graduatoria di selezione. Se l'impossibilità perdura oltre il singolo giorno, si provvede alla ricalendarizzazione del corso.

Per il personale selezionato con procedura interna, l'incarico si formalizza con il provvedimento del Dirigente scolastico.

I documenti devono essere caricati sul sistema informativo.

I massimali di spesa per il personale dell'area formativa sono i seguenti:

ESPERTO - € 70,00/h onnicomprensivo;

TUTOR - € 30,00/h onnicomprensivo.

L'Autorità di Gestione ha adottato un sistema di semplificazione a costi standard ai sensi dell'art 67 del Reg. UE 1303/2013, (rif. Decreto del Dirigente prot. 14207 del 2.11.2015 "Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi FSE nell'ambito del PON "Per la Scuola 2014-2020").

Nell'ambito della gestione dei costi standard si ritiene opportuno precisare che l'Autorità di Gestione ha una duplice modalità di trattamento dei rimborsi nei confronti dei beneficiari e della Commissione Europea.

In particolare nei confronti dei Beneficiari l'AUTORITÀ DI GESTIONE adotta la metodologia definita secondo l'Art. 67 del Regolamento U.E. 1303/2013 che ha previsto l'individuazione di varie unità di costo semplificato come appresso definite:

✦ **UCS Formazione: 70,00/h per Esperto, 30,00/h per il Tutor**

✦ **UCS Gestione: 3,47 h/allievo**

✦ **UCS OPZIONALE Mensa: 7,00 g/allievo**

✦ **UCS OPZIONALE Figura Aggiuntiva: 30,00/h Figura aggiuntiva**

Art. 14

Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
3. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, ha il seguente contenuto minimo:
 - a. parti contraenti;
 - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata (report finale);
 - g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
 - h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - l. informativa per il trattamento dei dati personali.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio di Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
7. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA.

Art. 15

Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 16

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Art. 17

Proprietà delle risultanze

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 19

Norma di esclusione

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi compensi, finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui utilizzo sia disciplinato da apposite norme contrattuali e legislative.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione.

Art. 21

Pubblicizzazione

Il Presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.

Art. 22

Norme finali

Il Presente Regolamento si compone di n. 22 articoli, è approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2018 con Delibera n. 1 del verbale n. 5 e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo Collegiale competente.



Il Dirigente Scolastico
(Dot.ssa Angela Audia)

Angela Audia

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/02/2018.